



N° **25/2012** Reg. Circolari

Csm Roma 28/06/2012
Protocollo P14757/2012



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 3441-E		28 GIU. 2012
UOR S.P.	CC	RUO
Funzione 16	Macroattività 1	Attività 1
Fascicolo	Sottofascicoli	

V. In Cagliari, addì **28 GIU. 2012**

Il Procuratore Generale
Ettore Argioni

e, p.c.

Ai Signor Presidente
della Scuola Superiore della Magistratura
Prof. Valerio ONIDA
Via Tronto n. 2
ROMA

Ai Signor Segretario Generale
della Scuola Superiore della Magistratura
Dott.ssa Paola PIRACCINI
Via Tronto n. 2
ROMA

Ai Signori Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Signori Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari
LORO SEDI

All'On.le Signor MINISTRO
della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 98/UD/2012 – Primi problemi applicativi della nuova normativa sul tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 08.06.2012 .

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 giugno 2012, ha adottato la seguente delibera:

" Il Consiglio Superiore della Magistratura



Csm	Roma	28/06/2012
	Protocollo	P 14757/2012

- letti il Nuovo Regolamento per il tirocinio dei magistrati ordinari e le “Direttive e materie” per il tirocinio, adottati in occasione della nomina dei MOT con DM 8.6.2012 e deliberati dall’Assemblea Plenaria, rispettivamente, il 13 e il 14.6.2012;
- rilevata la necessità di procedere alla ricognizione delle prime questioni applicative riguardanti la nuova disciplina,

osserva

Problematiche attinenti alla nomina dei magistrati affidatari e dei magistrati collaboratori.

Gli artt. 10 e 11 del Nuovo Regolamento per il tirocinio hanno disciplinato il procedimento di nomina ed i contenuti dell’attività propria dei magistrati affidatari, in tal modo attuando il dettato normativo di cui al d.lgs. n. 26 del 2006.

Sebbene la legislazione primaria non faccia alcun riferimento alla tradizionale figura del magistrato collaboratore essa, nondimeno, è stata ritenuta utile e compatibile con il nuovo sistema formativo, sicchè è stata conservata nell’ambito della nuova delibera regolamentare: ciò, in accordo con la Scuola della Magistratura e con il Ministero della Giustizia, secondo le risultanze del Tavolo Tecnico di cui alla delibera consiliare del 22.1.2012.

L’intero impianto normativo e provvedimentale evidenzia il doppio binario “Consiglio Superiore della Magistratura - Scuola Superiore della Magistratura”, quanto alla nomina dei magistrati affidatari¹ ed all’approvazione dei programmi di tirocinio.

In particolare, il CSM è chiamato a verificare la bontà delle scelte dei Consigli Giudiziari relativamente alle indicazioni di magistrati collaboratori e affidatari, sotto il profilo della professionalità e delle capacità specifiche di coloro che sono proposti per tali compiti (cfr. artt. 10 e 11 del Nuovo Regolamento 13.6.2012).

a) In ragione di tanto, è indispensabile chiarire la persistente vigenza della delibera consiliare in data 21.12.2011, in materia di rapporto tra nomine dei magistrati affidatari e collaboratori ed eventuali procedimenti disciplinari e/o penali da cui essi siano gravati. Ciò, in quanto il Nuovo Regolamento non ha operato alcuna abrogazione espressa della citata delibera, né è intervenuto a regolamentarne nuovamente la materia in modo con esso incompatibile.

Sicchè, è opportuno richiamare per intero il contenuto della delibera consiliare del 21.12.2011, che si configura ancora quale essenziale criterio di riferimento nella scelta dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari.

Tale delibera, rilevata l’abrogazione del DPR 17 luglio 1998 e la persistente vigenza della Delibera consiliare 11.6.1998, che del DPR costituiva il fondamento, ha modificato il regime di interferenza tra le nomine di magistrati affidatari e collaboratori, e l’eventuale ricorrenza del procedimento disciplinare e/o penale.

In particolare, il C.S.M. ha affermato che la previsione di cui all’art.10, co. 1, della delibera del 11.6.1998, a mente della quale la semplice sussistenza di un precedente disciplinare (o di una condanna penale per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni) escludeva la possibilità di svolgere l’attività di magistrato collaboratore e/o di magistrato affidatario, senza alcuna limitazione temporale, e al di là di ogni valutazione concreta sulla gravità dell’illecito, appariva eccessivamente rigorosa e in contrasto con il principio costituzionale per il quale non può esservi sanzione che spieghi gli effetti suoi propri senza alcun termine di durata finale. Pertanto, rendendo omogenee le proprie statuizioni in ambiti diversi, ha richiamato le recenti innovazioni apportate in materia di autorizzazione agli incarichi extragiudiziari (Circolare n.19942 del 3.8.2011, delibera del 27.7.2011) con riguardo ai precedenti e alle pendenze penali, nonché alla pendenza di procedimento *ex art. 2* legge guarentigie, ovvero di procedimento disciplinare, laddove si è stabilito che:

¹ Infatti, anche la nomina dei magistrati collaboratori spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo lo schema normativo del Nuovo Regolamento 13.6.2012.

